



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 566

UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DEL COMUNE DI BELLUNO: SERVE PERSONALE STABILE

presentata il 4 febbraio 2020 dai Consiglieri Gidoni, Semenzato, Rizzotto e Finco

Il Consiglio regionale del Veneto

VISTO l'articolo 15 comma 5 dello Statuto del Veneto rubricato "*Specificità delle singole comunità, dei territori montani e della Provincia di Belluno*" che stabilisce in considerazione della specificità del territorio transfrontaliero e interamente montano di Belluno, forme e condizioni particolari di autonomia.

PREMESSO:

- che il contesto socio-economico attuale della Provincia di Belluno sta vivendo una fase prolungata di declino demografico e di impoverimento imprenditoriale;
- che una delle maggiori criticità di questo fenomeno regressivo è rappresentata dagli elevati costi del vivere in montagna rispetto ai contesti urbani di pianura, essendo tutto ciò aggravato dalle difficoltà di spostamento nel territorio bellunese;
- che il disagio dei cittadini bellunesi è acuito anche dall'assenza di alcuni uffici e servizi pubblici ubicati di norma nelle Province italiane.

CONSIDERATO:

- che l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna è un ufficio periferico del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che si occupa di persone che devono scontare una condanna penale e su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o degli Istituti penitenziari, l'U.E.P.E. svolge indagini di servizio sociale per conoscere la realtà personale, familiare e lavorativa delle persone sottoposte a condanna o a misura di sicurezza;
- che più precisamente l'U.E.P.E. elabora e propone alla magistratura il programma di trattamento da applicare ai condannati che richiedono di essere ammessi all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare ovvero collabora con la direzione dell'istituto penitenziario per la definizione ed

esecuzione di un programma di trattamento destinato al condannato che è prossimo alla dimissione;

- che nel caso specifico l'Ufficio Inter-distrettuale di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) di Venezia ha la competenza territoriale per le Province di Venezia, Treviso e Belluno;

- che mentre nella provincia di Treviso è stata costituita un'apposita sede distaccata rispetto alla sede principale di Venezia, con personale ivi collocato stabilmente, nella provincia di Belluno è stata istituita una sede distaccata ma senza personale stabile.

Tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

ad attivarsi presso il Ministero di Giustizia (Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità), ovvero presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia per chiedere:

1-A) che anche negli Uffici Locali di Esecuzione Penale Esterna della provincia di Belluno sia assegnato personale stabile, come è già avvenuto in altre quattro Province montane (Bolzano, Trento, Aosta e Cuneo);

1-B) qualora non fosse possibile l'assegnazione di personale stabile con sede a Belluno, consentire ai cittadini bellunesi di usufruire della più vicina sede di Treviso anziché doversi recare fisicamente all'U.E.P.E. di Venezia-Mestre per i giorni in cui il servizio di Belluno non è attivo.